



piegativo deve intendersi operante nei limiti delle mansioni affidate ai produttori di 1° gruppo, le quali non consentono l'estensione delle norme concernenti l'inquadramento gerarchico, la carriera, l'osservanza di orario, ecc.

La questione è stata comunque sottoposta, nell'adunanza del 13 maggio 1950, alla Commissione del personale, la quale, nel pronunciarsi in senso sfavorevole alla concessione degli scatti di stipendio ai produttori di 1° gruppo, a causa del particolare trattamento giuridico ed economico di tali dipendenti, ha espresso il parere che si potessero apportare rettifiche alla situazione degli stipendi degli stessi, in relazione alle anzianità di servizio ed alle attribuzioni annue corrisposte.

In seguito a detto parere, la Direzione generale, esaminata le singole situazioni stipendiali del personale di cui sopra in relazione alle rispettive anzianità di servizio ed al rendimento, prospetta l'opportunità che ai sottoelencati produttori di 1° gruppo siano concesse le seguenti maggiorazioni:

